

Ordinanza sull'organizzazione dell'Istituto Paul Scherrer (Ordinanza sull'organizzazione dell'IPS)

del 17 settembre 1998

Il Consiglio dei politecnici federali,

visti gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3 dell'ordinanza del 13 gennaio 1993¹ concernente l'IPS,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola l'organizzazione dell'Istituto Paul Scherrer (IPS), nonché i compiti e le competenze della direzione e dei suoi membri.

Art. 2 Organizzazione

¹ L'IPS consta delle unità seguenti:

- a. Dipartimento di ricerca «Fisica delle particelle e materia»;
- b. Dipartimento di ricerca «Scienze biologiche»;
- c. Dipartimento di ricerca «Ricerca sui corpi solidi con neutroni»;
- d. Dipartimento di ricerca «Energia nucleare e sicurezza»;
- e. Dipartimento di ricerca «Energia non nucleare»;
- f. Dipartimento «Grandi impianti per la ricerca»;
- g. Dipartimento «Logistica e marketing»;
- h. Grande progetto «Sorgente di luce di sincrotrone Svizzera (SLS)» fino all'entrata in funzione.

² Il direttore regola i dettagli dell'organizzazione.

Art. 3 Direzione

¹ La direzione consta:

- a. del direttore;
- b. dei capi delle unità menzionate nell'articolo 2 capoverso 1;
- c. del capo di stato maggiore della direzione;

² Il direttore designa il suo supplente tra i membri della direzione.

³ La direzione nomina i funzionari e assume gli impiegati delle classi 1-31.

Art. 4 Direttore

¹ Il direttore assume l'intera responsabilità della conduzione dell'IPS. Egli:

RS 424.31

¹ RS 414.163

- a. decide sulla pianificazione, sulla ricerca, sulle prestazioni di servizio, sull'impiego dei mezzi e sull'utilizzazione delle installazioni per la grande ricerca;
- b. regola l'organizzazione della direzione e la ripartizione dei compiti in seno ad essa;
- c. emana le istruzioni sull'organizzazione.

² Il direttore è autorizzato a prendere tutti i provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti dell'IPS. Rimane salvo l'articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza del 13 gennaio 1993² sul settore dei PF.

³ Nelle questioni importanti giusta l'articolo 2 capoverso 2 e l'articolo 4 capoverso 1, il direttore decide solo dopo deliberazione in seno alla direzione e dopo aver consultato le persone interessate.

Art. 5 Capi dei settori di ricerca

¹ I capi dei settori di ricerca dirigono il loro settore e rispondono dell'organizzazione e dell'attività di quest'ultimo verso il direttore.

² Essi decidono sull'impiego dei mezzi attribuiti al loro settore.

³ Spetta loro, in particolare, di:

- a. sviluppare le discipline di competenza del loro settore;
- b. promuovere la collaborazione pluridisciplinare con gli altri settori di ricerca dell'IPS e con istituzioni di ricerca esterne;
- c. valorizzare i risultati della ricerca, in particolare nell'insegnamento e nella pratica;
- d. assicurare le prestazioni di servizi assunte dall'IPS per conto di terzi.

Art. 6 Capi dei settori «Impianti per la grande ricerca» e del grande progetto «SLS»

¹ I capi del settore «Impianti per la grande ricerca» e del grande progetto «SLS» dirigono il loro settore e rispondono dell'organizzazione e dell'attività di quest'ultimo verso il direttore.

² Essi decidono sull'impiego dei mezzi attribuiti al loro settore.

³ Il capo del settore «Impianti per la grande ricerca» provvede all'esercizio affidabile, sicuro ed economico degli impianti di ricerca del suo settore e al loro sviluppo futuro.

⁴ Il capo del grande progetto «SLS» risponde della realizzazione conforme agli obiettivi determinati e nei limiti dei termini e dei costi pianificati.

Art. 7 Capo del settore «Logistica e marketing»

Il capo del settore «Logistica e marketing» dirige tale settore e risponde dell'organizzazione e dell'attività verso il direttore. Egli:

- a. decide sull'impiego dei mezzi attribuiti al suo settore;

² RS 414.110.3

- b. assicura, in particolare, la disponibilità del materiale e dell'infrastruttura dell'IPS;
- c. promuove e coordina i mandati provenienti da terzi.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 24 novembre 1988³ sull'organizzazione dell'Istituto Paul Scherrer è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.

17 settembre 1998

In nome del Consiglio dei PF:

Il presidente, Waldvogel
Il segretario generale, Fulda

1135

³ RU 1988 2040, 1989 558